

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 15/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, Todde

il 10 maggio 2024

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente disegno di legge ha la finalità di garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. In questo senso l'articolo 9 della Costituzione, prevede che sia la Repubblica e quindi, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, anche le Regioni ad adoperarsi al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'articolo 1 individua tra le finalità del presente disegno di legge quella di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali in ossequio a un principio generale di leale collaborazione tra la Regione e lo Stato nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. A tal fine, il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e al successivo, e necessario, adeguamento del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi.

Infatti, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante la disciplina dei criteri generali per l'individuazione delle aree idonee, a cui dovrebbe far seguito una successiva legge regionale recante una disciplina di dettaglio della materia, la Regione ha la necessità inderogabile di garantire la salvaguardia del proprio patrimonio paesaggistico e ambientale nel rispetto anche del recente, ma ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui le Regioni possono legiferare in materia di tutela ambientale nella misura in cui innalzano i requisiti e i livelli di tutela dell'ambiente rispetto alla normativa nazionale.

L'urgenza del presente disegno di legge risiede proprio nella inderogabile necessità, per la Regione, di poter programmare l'utilizzo e il consumo del suolo, al fine di scongiurare l'irreversibilità

dei potenziali impatti derivanti dall'installazione, costruzione, realizzazione o avviamento di nuovi, ovvero ulteriori, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A tal fine, l'articolo 2, prevede l'attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente che, nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.199 del 2021, dell'approvazione della suddetta legge regionale sull'individuazione delle aree idonee e del conseguente adeguamento, completamento e aggiornamento del Piano paesaggistico regionale, nel rispetto delle competenze regionali in materia di redazione e approvazione dei piani territoriali paesistici ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), hanno la finalità di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali.

Le suddette norme di salvaguardia consistono nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a concessione o autorizzazione non ancora concessi o autorizzati, sia nel caso in cui, al momento dell'approvazione del disegno di legge, siano ancora in corso le procedure autorizzative ovvero di concessione.

Sono fatte salve, rispetto alle norme di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e quelli ricompresi nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. La ratio dell'esclusione di queste due particolari tipologie di impianto consiste nella volontà del legislatore regionale di non pregiudicare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la cui produzione sia finalizzata all'autoconsumo variamente disciplinato. Infatti, l'inderogabile urgenza e necessità di intervenire in materia di occupazione del suolo da parte di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risiede nel rischio di eventuali pregiudizi irreversibili rispetto alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente per fini speculativi. Sicché, in un'ottica di comparazione degli interessi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi comunitari e internazionali in materia di decarbonizzazione e passaggio alle fonti rinnovabili, è pacifico prevedere che gli impianti di cui all'articolo 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 anche considerando i limiti di potenza previsti dalle rispettive discipline, siano esclusi dall'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del disegno di legge.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 2, al fine di addivenire quanto prima all'approvazione dei decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la disciplina dei criteri generali di individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente approvazione della legge regionale di dettaglio di cui all'articolo 20, comma 4, del medesimo decreto legislativo, da mandato alla Giunta regionale di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in ossequio al principio di leale collaborazione, per favorire l'approvazione della normativa nazionale e regionale. Contestualmente, il medesimo comma dà mandato alla Giunta regionale per modificare, aggiornare e adeguare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano paesaggistico regionale.

Infine, gli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge concernono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

LI GIOI, Presidente e relatore - MULA, Vice Presidente - PORCU, Segretario - USAI, Segretario - FLORIS - MARRAS - MATTA - ORRÙ - PIANO - PINTUS - SPANO - TUNIS - DI NOLFO, Osservatore

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente - CERA, Vice Presidente - CASULA, Segretario - RUBIU, Segretario - CAU - MAIELI - MANDAS - PILURZU - FRAU, Osservatore

Relazione di maggioranza

On.le Li Gioi

pervenuta il 24 giugno 2024

Il presente disegno di legge ha la finalità di garantire che lo sviluppo e la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, imprescindibili nell'ottica della decarbonizzazione e della transizione energetica, avvenga nell'ambito della tutela e della salvaguardia dell'ambiente.

Il territorio della nostra regione è stato fatto oggetto, negli ultimi anni, di un grandissimo numero di richieste di installazione di impianti di energia rinnovabile, eolici e fotovoltaici, che rischiano di compromettere in maniera irreparabile il paesaggio e, al contempo, di consumare in maniera sconsiderata una notevole quantità di suolo. La transizione energetica rappresenta un passaggio epocale che deve vedere la nostra isola, non solo protagonista, ma anche e soprattutto artefice del suo domani. Affinchè ciò accada è necessario disciplinare la materia impostando un percorso normativo che tuteli adeguatamente il nostro territorio e il nostro paesaggio permettendo ai cittadini sardi di usufruire appieno di tutti i vantaggi derivanti da una corretta transizione energetica. Dobbiamo progettare il futuro della nostra terra, creando benefici immediati per tutti i cittadini attraverso una governance efficace che garantisca un controllo puntuale e costante del processo di realizzazione e compimento della transizione energetica.

Il disegno di legge detta una disciplina transitoria, in quanto ancorata all'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché all'aggiornamento, all'adeguamento e al completamento del Piano paesaggistico regionale e, comunque, per un periodo non superiore ai 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto concerne i lavori, operati in seduta congiunta tra le Commissioni Quarta e Quinta, al termine della discussione generale, è stato effettuato un ciclo di audizioni di tutti i portatori di interesse.

Tutti i soggetti auditi hanno depositato delle osservazioni che sono state attentamente esaminate dai commissari. Anche sulla base di alcune osservazioni presentate, sono stati proposti emendamenti sia dalla Giunta regionale che da alcuni consiglieri.

L'emendamento presentato dalla Giunta regionale sostituisce integralmente l'articolo 2 del disegno di legge n.15, prevedendo, in relazione alla potestà legislativa regionale in materia di redazione e approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna) e della competenza in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, l'individuazione di specifici ambiti territoriali nei quali operano le misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili per un periodo non superiore a diciotto mesi.

Al comma 2 si prevede che le misure di salvaguardia si applicano anche se nelle aree individuate dal comma 1 sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Al comma 3 vengono indicati i casi in cui le misure di salvaguardia non si applicano.

Al comma 4 la Giunta regionale si impegna, nei diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare il Piano paesaggistico regionale e il Piano energetico ambientale della Sardegna.

Gli emendamenti presentati dalla minoranza sono stati respinti in quanto non ritenuti consoni allo spirito e agli obiettivi che il disegno di legge n. 15 vuole perseguire.

Le Commissioni hanno sospeso l'approvazione definitiva e mandato il testo al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere che è stato prodotto celermente.

Si sottolinea che nel parere espresso sul disegno di legge n. 15 il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, nel merito del testo, chiede al legislatore di estendere il più rapidamente possibile il regime vincolistico alle aree interne in quanto esposte alla famelica espropriazione e alle mire speculative di soggetti od organizzazioni privi di qualsiasi scrupolo e trasparenza.

Il testo del disegno di legge n. 15 è stato, infine, licenziato definitivamente dalle Commissioni congiunte Quarta e Quinta nella seduta del 20 giugno 2024, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'astensione dei consiglieri di minoranza.

Relazione di minoranza

On.le Tunis

pervenuta il 25 giugno 2024

La Giunta regionale ha approvato, in risposta ad una forte pressione mediatica e sociale riguardante la tutela del paesaggio e dell'ambiente dell'isola un testo battezzato con una certa autoreferenzialità "Salva Sardegna".

Più modestamente lo sforzo dovrebbe essere quello di salvarla dalla estemporaneità, dalla improvvisazione e da una pericolosa distorsione del processo democratico.

Inizialmente, è stato inviato un testo al Consiglio regionale per l'adozione di misure urgenti e annunciato come moratoria salvo poi accorgersi che essa era espressamente esclusa dal quadro normativo vigente e modificarla nella sostanza, mantenendo intatto l'intento propagandistico.

Durante l'esame della Commissione, e soprattutto dopo aver ascoltato i portatori di interesse, è emersa la necessità di apportare modifiche significative da parte della giunta regionale, il testo originale è stato quindi rivisitato in modo radicale, trasformandone non solo i contenuti, ma anche il senso complessivo. Nella sostanza, i portatori di interesse sono stati auditi su un testo differente rispetto a quello oggi all'esame del consiglio regionale sul quale ad oggi è difficile associare il punto di vista.

I lavori della Commissione si sono svolti con cura del rispetto delle prerogative dell'opposizione e in un clima di guida da parte dei due presidenti e dei colleghi, caratterizzato da un grande spirito propositivo e da un animo orientato alla soluzione del problema.

Al momento è tuttavia insufficiente a considerare la proposta condivisa e adatta alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale della Sardegna.

La necessità di una norma che goda di ampia condivisione deriva dal fatto che il decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nasceva in un contesto in cui l'urgenza era di intervenire verso la riduzione di emissioni clima alteranti e più in generale dall'obiettivo di ridurre la dipendenza dal gas naturale del quale la Sardegna è notoriamente priva.

È pacifico che il tema del paesaggio inteso come protezione delle aree di pregio paesaggistico e la bellezza naturale dell'isola, la biodiversità e gli ecosistemi locali e la loro conservazione non furono presi in considerazione dal legislatore nazionale quando assegnò alla Sardegna una quota così rilevante di potenza da generare attraverso FER.

È altrettanto pacifico che tali principi di supremazia di interesse non vengono minimamente scalfiti neppure dalla approvazione (tempestiva o meno) del testo che ci occupa.

La presente proposta è carente di una valutazione approfondita e una pianificazione accurata delle infrastrutture energetiche esistenti e da realizzare, in modo che lo sviluppo sia compatibile con la conservazione del territorio.

Non sancisce una visione del proponente sulla quantità di produzione in relazione ai consumi di Energia Elettrica in Sardegna che al momento (giova ricordarlo) sono suddivisi tra le seguenti fonti:

- Termoelettrico: circa il 60 per cento;
- Energie Rinnovabili: circa il 40 per cento di cui l'eolico rappresenta circa il 25 per cento del totale mentre il fotovoltaico contribuisce per circa il 10 per cento;
- Idroelettrico e altre fonti rinnovabili: coprono il restante 5 per cento, includendo piccoli impianti idroelettrici e biomasse. Questa distribuzione evidenzia la necessità di una transizione verso un mix energetico più sostenibile e meno dipendente dalle fonti fossili, pur mantenendo l'attenzione sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente ma su questo punto è assente la posizione della Giunta regionale.

Obiettivi della Legge

La presente legge, ha come obiettivo principale l'introduzione di una moratoria temporanea sull'installazione di nuove infrastrutture energetiche in Sardegna all'apparenza del tutto indiscriminato e incapace di mettere a riparo anche quegli interventi adatti a migliorare la condizione del nostro ambiente tra cui quelli capaci di generare idrogeno verde.

Contesto Normativo

La legge si inserisce in un contesto normativo più ampio che vede l'Italia impegnata nel rispetto degli accordi internazionali sulla tutela ambientale e sulla lotta ai cambiamenti climatici. A livello regionale, la Sardegna ha adottato numerose disposizioni per la protezione del suo territorio, ma resistono forti dubbi sullo strumento del PPR delle zone interne come strumento adatto allo scopo.

In sintesi estrema le due più importanti prerogative garantite dal nostro Statuto, in materia di urbanistica e di produzione di energia elettrica finirebbero per essere assorbite in uno strumento prettamente amministrativo come il PPR ed assoggettate per eventuali future modifiche ad una burocrazia che spesso si dimostra sorda quando non arbitraria nel valutare le mutate condizioni socio-economiche che si materializzassero in futuro. Anche e soprattutto in questo la frettosità e l'approssimazione rappresentano un fattore di rischio rilevante.

Articolazione della Legge

La legge si articola nei seguenti punti principali:

- 1) Moratoria Temporanea: Viene istituita una moratoria di fatto di 18 mesi sull'autorizzazione di nuove infrastrutture energetiche, inclusi impianti eolici, fotovoltaici e altre installazioni che possano avere un impatto significativo sul paesaggio e sull'ambiente lasciando a valutazioni successive (ma non troppo) il dove ma non chiarisce nulla sul "chi" e verso quali vantaggi tangibili. Come dire il tema è talmente insindacabile perchè non si può dare valore materiale al paesaggio ma con l'effetto (non sappiamo quanto incosapevole) che quando dovessero portare a termine progetti di impianti FER, avverrà senza nessuna compensazione a favore di cittadini, imprese o EELL;
- 2) Coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder nelle decisioni relative alla pianificazione energetica non garantisce con questo metodo trasparenza e partecipazione democratica.

Conclusione

La legge rappresenta una risposta necessaria e urgente, ma insufficiente alle sfide poste dallo sviluppo energetico, economico e sociale della Sardegna e l'obiettivo di proteggere il patrimonio paesaggistico e ambientale dell'isola rimane di discutibile concretezza.

Esistono, si ritiene, dei margini per renderla, se non proprio efficace, per lo meno non palesemente dannosa e che ci siano nell'esame del testo in aula dei significativi margini che portino ad un testo che possa ottenere una condivisione più ampia da parte dell'assemblea.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 20 giugno 2024

L'esame del disegno di legge n. 15 recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali" la cui finalità è quella di "garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio", non può prescindere dallo scenario complessivo in cui trovano realizzazione le politiche di transizione energetica e ambientale dell'Unione europea che, a loro volta, sono state declinate in quadro ordinamentale statale, eufemisticamente definibile penalizzante per il meridione d'Italia e per la nostra Sardegna in particolare.

La valutazione non è condizionata dal coinvolgimento emotivo e tantomeno dall'abbandono ai clamori delle cronache o delle ideologie, nell'assistere a quella che nei documenti ufficiali della Soprintendenza speciale per l'attuazione del PNRR risulta essere "una sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili. Di fatto e conseguentemente si tratta di una sostituzione del sistema economico, produttivo ed identitario della nostra regione.

La preoccupazione del Consiglio delle autonomie locali è direttamente proporzionale alla complessità della materia, alla moltitudine degli interessi coinvolti, al numero di attori istituzionali e non, alle dinamiche geopolitiche ed economiche mondiali, al groviglio di norme costituzionali e ordinarie che delineano un quadro estremamente gravoso per la nostra regione.

Detto quadro, che in un sistema armonico programmatico avrebbe rappresentato una fantastica opportunità di sviluppo sostenibile, verde, rispettosa delle peculiarità ambientali ed identitarie della Sardegna si sta rivelando tossica e iniqua.

La sovrabbondanza di produzione da fonti rinnovabili dettata dall'Unione europea e dalla disciplina statale di attuazione si sta abbattendo sul nostro territorio come una devastante tempesta perfetta e determina una clamorosa leva di diseguaglianza proprio nei confronti delle regioni più deboli e marginali. Basta aver riguardo alla tabella di assegnazione delle quote minime di produzione di energia rinnovabile assegnata alle regioni dall'accordo Stato-regioni recentemente firmato. Non sono assolutamente intellegibili i criteri per cui una regione, come la nostra, a basso consumo energetico debba farsi carico della produzione a favore delle regioni maggiormente energivore.

Diseguaglianza ambientale, energetica, economica, sociale e identitaria che impatta progressivamente non solo sulle regioni più deboli ma addirittura all'interno delle stesse regioni sui territori interni, già marginali per ragioni strutturali.

È assolutamente inspiegabile il motivo per cui non sono stati previsti strumenti di ristoro e di compensazione del sacrificio imposto d'imperio alle regioni e alle comunità interessate travolgendo sia il principio di solidarietà che il principio di leale collaborazione fra le istituzioni che costituiscono la Repubblica.

Fin dal primo momento è stata palese la condizione di sacrificio imposta al sistema delle autonomie locali a cui è stato precluso qualsiasi strumento formale e sostanziale, per volontà degli altri livelli di governo e per le condizioni oggettive di complessità amministrativa nelle procedure di propria competenza.

Un giudizio tecnico del CAL sul disegno di legge rischia di rivelarsi inadeguato, improvvido e persino, in un percorso di sintesi, contrastato. Occorre altresì sottolineare l'unanime impegno al supporto collaborativo del Consiglio delle autonomie locali e dell'intero sistema delle autonomie territoriali, ai fini della approvazione della legge e dell'assunzione degli immediati provvedimenti successivi, nella consapevolezza che non ci troviamo di fronte ad un banale contrasto fra istituzioni che si litigano competenze, ma piuttosto sul diritto di autodeterminare il destino della regione e del popolo sardo, sul diritto di garantire alle future generazioni il senso di appartenenza a questa terra meravigliosa, forgiata dal succedersi di una civiltà millenaria.

Il fattore tempo è fondamentale. Occorre agire nel più breve tempo possibile. È estremamente importante l'adozione di tutti i provvedimenti programmatici con il massimo coinvolgimento del sistema istituzionale locale e delle comunità. Occorre una granitica determinazione e persino un indomabile coraggio.

A tal proposito, nel merito del testo, si sottopone all'attenzione del legislatore la proposta di estensione, il più rapido possibile, del regime vincolistico alle aree interne, allo stato attuale, esposte alla famelica espropriazione di operatori economici e finanziari internazionali, alle mire speculative di soggetti od organizzazioni, privi di qualsiasi scrupolo e trasparenza.

Il provvedimento rappresenta ben altro che il tentativo di guadagnare qualche mese di sospensione nella via della transizione energetica, ma deve essere il manifesto dell'autonomia responsabile e leale, pronta ad offrire il contributo dovuto in modo ragionevole e proporzionale, ma non disponibile ad immolarsi per l'arricchimento di regioni e paesi indiscutibilmente avvantaggiati e primi responsabili della crisi climatica globale.

Il presente parere, per le ragioni espresse sopra, non ha valenza specifica, tanto meno tecnica, sia per le oggettive difficoltà in cui il legislatore regionale si trova ad operare sia per la complessità del tema, pertanto, non può che sostanzialmente trasformarsi in un appello al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, a tutte le istituzioni territoriali, ad abbandonare visioni particolaristiche per costituire un fronte comune, un argine pacifico, ma nel contempo risoluto nei confronti di quella che appare come una vera e propria trasformazione identitaria e culturale, a tratti percepita dalle comunità locali come neocolonialista.

L'espressione del parere e l'occasione per ribadire, ancora una volta, che, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze, il Governo regionale deve esercitare il ruolo di indirizzo del proprio destino, appropriandosi concretamente degli spazi di autonomia assegnati dalla Costituzione e dallo Statuto, in modo unitario e con il pieno coinvolgimento di tutte le comunità territoriali, da sempre disponibili alla collaborazione.

Non appare esagerato, ma nella cornice degli scenari climatici globali e nel quadro di foresight, la Sardegna, come isola, come popolo, come civiltà millenaria, in mancanza di un'inversione di tendenza dell'attuale subalternità, condivide lo stesso destino delle più lontane isole oceaniche, condannate ad affondare dall'innalzamento dei mari, causato dai paesi più ricchi ed industrializzati del pianeta.

Il presente parere è l'invito rivolto ad ogni singolo attore regionale, a non chiamarsi fuori, a non rassegnarsi, ad assumersi la responsabilità collettiva e unitaria, a seguire ogni percorso disponibile, diretto o incidentale, ivi compresa la via giudiziaria, per riappropriarci del diritto di determinare il nostro destino, della sacralità della nostra terra, dell'utilizzo etico, equo e responsabile delle risorse rinnovabili, nell'interesse dei sardi e della comunità globale.

Testo approvato all'unanimità nella seduta del 20 giugno 2024.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLE COMMISSIONI**

Art. 1

Art. 1

Finalità

Finalità

1. La presente legge reca norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche in rapporto all'articolo 9 della Costituzione e ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale, nel rispetto della competenza regionale di redazione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna).

(identico)

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni, di carattere transitorio, al fine di scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione ovvero avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in assenza di un aggiornamento e completamento della pianificazione paesaggistica, urbanistica ed energetica regionale.

Art. 2

Art. 2

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio

Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio

1. Nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) dell'approvazione della legge regionale sull'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo e del successivo adeguamen-

1. In attesa dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigo-

to e completamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'intero territorio regionale è sottoposto a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell'ambiente comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull'occupazione di suolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui procedure di autorizzazione o concessione sono in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché quelli rientranti nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. È consentito l'utilizzo delle coperture degli edifici a destinazione agricola ovvero a servizi generali per la realizzazione di impianti fotovoltaici al di fuori delle fattispecie degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

4. Ai fini di cui al comma 1 e per adeguare contestualmente i suoi contenuti all'approvazione della legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la Giunta regionale adotta l'aggiornamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e avvia con la massima urgenza, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, tutte le iniziative previste dalla normativa vigente per garantire e favorire la celere approvazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

re della presente, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H, di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3;
- b) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 394 del 1991 nonché aree equivalenti istituite dall'ordinamento regionale;
- c) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
- d) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e Zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
- e) aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- f) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva 92/43/CEE del 1992;
- g) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto le-

- gislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
 - i) aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1500 metri per le isole minori, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - j) le seguenti aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
 - 1) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 - 2) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
 - 3) aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - 4) aree montuose per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;
 - 5) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - 6) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 - 7) zone gravate da usi civici;
 - 8) zone di interesse archeologico;
 - k) le seguenti aree così come individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
 - 1) fascia costiera;
 - 2) sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
 - 3) campi dunari e sistemi di spiaggia;
 - 4) aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 - 5) grotte e caverne;
 - 6) monumenti naturali ai sensi della leg-

- ge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
- 7) zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - 8) fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
 - 9) aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva 43/92/CEE del 1992;
 - 10) aree che distano meno di 2 chilometri in linea d'aria da alberi monumentali;
 - 11) aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela;
 - 12) aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
 - 13) aree caratterizzate da insediamenti storici così come definiti dall'ordinamento regionale;
- 1) aree che distano meno di 7 km in linea d'aria, oppure 1.500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati o per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. La distanza è calcolata a partire dal punto più vicino del perimetro considerato per la misura dell'estensione.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal comma 1 sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al comma 1:

- a) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che non comportano consumo di suolo e, limitatamente alle zone omogenee H di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre

- 1983, n. 2266/U, purché destinati all'autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - c) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 1998 del 2021;
 - d) gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della presente legge sulla base di un piano attuativo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee D e G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U;
 - e) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile;
 - f) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche.

4. Ai fini di cui al comma 1 e per adeguare contestualmente i suoi contenuti all'approvazione della legge regionale sulle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, la Giunta regionale adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché avvia con la massima urgenza, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nelle sedi istituzionali competenti, tutte le iniziative previste dalla normativa vigente per garantire e favorire la celere approvazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 del medesimo decreto legislativo. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Disposizioni finanziarie

(identico)

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)